

6874 Castel San Pietro, 9 ottobre 2002

## **ORDINANZA MUNICIPALE**

concernente

### **la repressione dei rumori molesti ed inutili e il trasporto e lo spandimento del colaticcio e dei fanghi di depurazione**

Risoluzione municipale del 7 ottobre 2002

## **IL MUNICIPIO DI CASTEL SAN PIETRO**

emana la seguente ordinanza intesa a disciplinare l'ordine pubblico sul territorio giurisdizionale del Comune di Castel San Pietro, con particolare riguardo a quanto nel titolo.

### *Richiamati:*

- l'art. 107 della Legge organica comunale;
- l'art. 23 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- l'art. 192 della Legge organica comunale;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- l'art. 52 del Regolamento comunale 2001;

## **d e c r e t a**

### **Art. 1**

#### **Divieto generale di provocare rumori inutili**

Sono vietati i rumori causati senza necessità alcuna o dovuti a difetto di precauzione e suscettibili di turbare la quiete e l'ordine pubblico.

In particolare sono vietati: i tumulti, gli schiamazzi, i canti smodati, gli spari, i rumori ed i suoni eccessivi di ogni genere emessi da apparecchi musicali o mezzi meccanici.

Il divieto è esteso alle vie ed alle piazze pubbliche nonché alla proprietà privata nell'interno ed in vicinanza dell'abitato.

Restano pure riservati i disposti della legge sull'ordine pubblico, della legge federale sulla circolazione stradale, della legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, della legge sanitaria, della legge edilizia, della legge sugli esercizi pubblici, nonché delle altre leggi, regolamenti e ordinanze che disciplinano la materia.

### **Art. 2**

#### **Quiete notturna**

E' vietato disturbare la quiete notturna mediante azioni di qualsiasi genere.

Tale norma si applica anche all'esecuzione di lavori di qualsiasi genere tra le ore 20.00 e le ore 08.00, qualora ciò arrechi

pregiudizio a terzi. L'autorità comunale può concedere in casi particolari delle deroghe; essa prescrive pure le misure di protezione che dovranno essere adottate.

Restano riservate le eccezioni per i lavori elencati nella presente ordinanza, ed in particolare:

- art. 6 *lavori agricoli e di giardinaggio*
- art. 8 *trasporto e spandimento di colaticcio*

### **Art. 3**

#### ***Domenica e giorni festivi***

Qualsiasi attività eccessivamente rumorosa è vietata la domenica e durante i giorni festivi infrasettimanali, ad eccezione dei lavori agricoli urgenti, quali l'irrorazione, la fienagione, il raccolto di frutta e verdura, la vendemmia, ecc..

### **Art. 4**

#### ***Artigianato e industria***

Il lavoro artigianale ed industriale, come pure l'uso di attrezzi, macchine, apparecchi e dispositivi di ogni genere sottostanno alle seguenti prescrizioni:

- a) tutti i miglioramenti ed accorgimenti che la tecnica offre devono essere adottati. Se gli stessi non sono possibili o se la loro adozione richiede una spesa ingente, il rumore deve essere reso sopportabile in altro modo, limitando ad esempio i lavori a ben determinati periodi di tempo o eseguendoli a più riprese oppure trasferendoli in luoghi più discosti dalle zone abitate. Nei casi più gravi l'Autorità comunale ha la facoltà di intervenire e vietare la fonte di rumore;
- b) è vietato eseguire lavori all'aperto mediante l'uso di macchinari stabili o semoventi che producono rumore eccessivo. Deroghe potranno essere concesse dall'Autorità comunale su richiesta scritta e motivata.

### **Art. 5**

#### ***Lavori edili***

Ai lavori edili si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'art. 4 e a quelle della legge edilizia, del regolamento di applicazione della legge edilizia e della legge sanitaria, le seguenti norme:

- a) ove possibile, le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente;
- b) i motori a scoppio possono essere ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
- c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti;
- d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantelli isolanti;

- e) è severamente vietato mettere in moto a vuoto qualsiasi macchina edile producente rumore;
- f) lo sparo di mine potrà essere autorizzato solo su richiesta scritta e motivata, dietro osservanza di tutte le prescrizioni in materia;
- g) in ogni caso i lavori con macchinari rumorosi sono consentiti solo a partire dalle ore 08.00 e fino alle ore 17.00; gli stessi devono essere interrotti dalle ore 12.00 alle ore 13.00;
- h) il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici – o gli incaricati dell'esecuzione delle opere – sono responsabili dei cantieri o dei posti di lavoro per tutte quelle misure atte a ridurre al minimo gli inconvenienti causati da rumori. In caso di inosservanza, il Municipio può ordinare la sospensione dei lavori sino all'adozione dei necessari provvedimenti.

#### **Art. 6**

##### **Lavori agricoli e di giardinaggio**

Le macchine agricole e da giardinaggio (tagliaerba, rulli a motore, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci. A queste condizioni questi lavori sono ammessi dalle ore 08.00 alle ore 22.00.

Sono comunque esclusi la domenica ed i giorni festivi infrasettimanali, ad eccezione dei lavori agricoli urgenti, quali l'irrorazione, la fienagione, il raccolto di frutta e verdura, la vendemmia, ecc.

#### **Art. 7**

##### **Sparo di detonatori antiuccelli**

Lo sparo di detonatori antiuccelli impiegati nei vigneti ed in campagna in generale è vietato dalle ore 20.00 alle ore 08.00.

Per il rimanente periodo della giornata la frequenza degli spari dev'essere limitata all'indispensabile, ed il particolare congegno dev'essere collocato il più lontano possibile dall'abitato.

#### **Art. 8**

##### **Trasporto e spandimento del colaticcio**

Nei mesi da giugno ad agosto compresi, il trasporto e lo spandimento di colaticcio e di analoghe sostanze deve essere effettuato fra le ore 18.00 e le ore 20.00 e fra le ore 07.00 e le ore 08.00.

#### **Art. 9**

##### **Lavori domestici**

Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini.

La battitura di tappeti, materassi, ecc. è ammessa ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 20.00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.

### **Art. 10**

**Locali di abitazione e di lavoro** I locali destinati ad abitazione devono essere convenientemente isolati.  
Laboratori, aziende, industrie, depositi, ecc. molesti per rumore non potranno essere costruiti o collocati nelle immediate vicinanze delle zone abitate.

Per quelli già esistenti il Municipio potrà adottare le misure atte a togliere l'inconveniente.

### **Art. 11**

**Sirene, apparecchi segnalatori e simili** E' vietato l'uso di sirene, apparecchi segnalatori, impianti di chiamata e simili quando possono essere sentiti fuori dall'officina, del cantiere, ecc. ai quali sono destinati.

### **Art. 12**

**Apparecchi di riproduzione del suono** Gli apparecchi radiofonici, televisivi, di registrazione dei suoni, gli strumenti musicali, ecc. possono essere usati soltanto entro limiti sopportabili e tali da non disturbare il vicinato.

Dopo le ore 23.00 i suoni devono essere ridotti in modo da non essere percepiti da terzi.

L'uso irrazionale di radio, giradischi, incisorini, ecc. portatili è vietato nei luoghi pubblici (giardini, piazze, ecc.).

L'impiego di altoparlanti o amplificatori all'aperto, è vietato su tutta la giurisdizione territoriale del Comune.  
Restano riservate le autorizzazioni speciali rilasciate dal Municipio secondo la Legge esercizi pubblici.

### **Art. 13**

**Produzioni vocali e strumentali** Le produzioni vocali e strumentali all'aperto non possono essere tenute tra le ore 23.00 e le ore 09.00.

Se le stesse arrecano evidente disturbo al vicinato, il Municipio si riserva di ridurre gli orari suddetti ed eventualmente di vietare l'uso di determinati strumenti; è comunque vietato l'uso di amplificatori.

Le produzioni organizzate all'aperto possono continuare dopo le ore 23.00 solo all'interno dei locali, sempre se ciò ossequia alle disposizioni del cpv. 2.

Le produzioni di cui al presente articolo sottostanno ad autorizzazione che verrà rilasciata dal Municipio su richiesta motivata e scritta.

Restano riservate le autorizzazioni speciali rilasciate dal Municipio secondo la Legge esercizi pubblici.

#### **Art. 14**

**Canti e schiamazzi** Durante le ore notturne, segnatamente dopo le ore 23.00, non sono ammessi canti e gli schiamazzi sulla pubblica via.  
E' riservata l'applicazione delle norme della Legge sull'ordine pubblico che reprimono gli schiamazzi notturni.

#### **Art. 15**

**Pubblicità sonora** Su tutto il comprensorio territoriale del Comune è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su autoveicoli a scopo commerciale o pubblicitario.  
Sono riservate le "direttive per l'autorizzazione di altoparlanti posati su autoveicoli" emanate dalla Commissione intercomunale della circolazione stradale il 21 gennaio 1971.

#### **Art. 16**

**Animali** I detentori di animali devono vigilare affinché gli stessi non arrechino disturbo a terzi. In particolare gli animali non devono disturbare la quiete notturna.  
In caso di ripetuta molestia, il Municipio può ordinare al proprietario l'allontanamento.

#### **Art. 17**

**Fuochi d'artificio, petardi, ecc.** L'accensione di fuochi d'artificio e il loro lancio, lo sparo di petardi, bombette, mortaretti, ecc. sono vietati su tutto il territorio giurisdizionale del Comune.

Deroghe al presente disposto potranno essere concesse dal Municipio in occasione di spettacoli pirotecnici.

#### **Art. 18**

**Giochi di bocce minigolf e simili** I giochi di bocce nei locali chiusi devono essere installati e costruiti in modo tale da non arrecare alcun disturbo a terzi.

I giochi di bocce e di minigolf all'aperto potranno essere ammessi unicamente fino alle ore 23.00, a meno che gli stessi non provochino alcun disturbo ai vicini.

In casi particolari il Municipio potrà accordare delle deroghe d'orario. In casi particolari, l'autorità di polizia, nell'interesse della quiete e tranquillità notturna, potrà imporre altre restrizioni o vietare lo svolgimento di tali giochi, qualora gli stessi arrechino eccessivo disturbo ai vicini.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili per analogia a qualsiasi altro nuovo gioco del genere.

#### **Art. 19**

**Esercizi pubblici, sale da concerto e** Gli esercizi pubblici, le sale da concerto, i cinematografi, i luoghi di riunione e di intrattenimento e le sale da ballo dovranno essere

***cinematografiche, luoghi di riunione e di intrattenimento, sale da ballo*** costruiti, disposti o installati in modo tale da non arrecare alcun disturbo a terzi. Saranno pure prese tutte le misure necessarie per non disturbare i coinquilini ed i vicini.

Nei locali chiusi sono permessi il canto, la musica, ecc. come pure l'uso di apparecchi del genere di cui all'art. 11 della presente ordinanza, unicamente fino alle ore 23.00.

Secondo i casi, l'autorità di polizia può permettere delle deroghe.

Eccezioni di carattere generale potranno essere concesse quando le stesse non siano di alcun pregiudizio a terzi.

Il dispositivo di cui al cpv. 2 del presente articolo vale anche per i giardini degli esercizi pubblici, a condizione che le produzioni sonore terminino alle ore 23.00.

A partire dalle ore 22.00 le porte e le finestre degli esercizi pubblici dovranno essere chiuse; mentre quelle delle sale da concerto e dei luoghi di intrattenimento, come pure delle sale da ballo, dovranno essere chiuse in permanenza.

In casi particolari, nell'interesse della quiete e della tranquillità notturna, l'Autorità comunale potrà imporre l'adozione di altre restrizioni o vietare le manifestazioni di cui al cpv. 2 qualora le stesse, nonostante la chiusura di porte e finestre, siano di pregiudizio a terzi.

#### ***Art. 20***

#### ***Manifestazioni pubbliche***

Le manifestazioni pubbliche e culturali di qualsiasi genere, come ad esempio le assemblee, i comizi, i cortei, le sagre paesane, i concerti di filarmoniche ecc., possono essere tollerate qualora il rumore causato dall'uso di determinati apparecchi sia necessario alle manifestazioni stesse.

Restano comunque riservate le disposizioni della presente ordinanza.

Secondo i casi, l'Autorità comunale potrà concedere delle deroghe alle singole norme.

#### ***Art. 21***

#### ***Veicoli a motore***

E' riservata l'applicazione delle norme della legislazione federale sulla circolazione stradale, in particolare di quelle attinenti al controllo dei rumori prodotti dai veicoli.

E' severamente vietato:

- a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e riscaldamento inutilmente come pure far girare il motore di veicoli fermi;
- b) far girare a regime elevato il motore a vuoto o circolare con innestate le marce più basse;

- c) accelerare troppo rapidamente soprattutto alla partenza;
- d) effettuare giri inutili nell'interno dell'abitato; è vietato in modo particolare circolare in continuità e senza necessità alcuna con ciclomotori nelle strade della località;
- e) caricare e scaricare veicoli senza precauzione e trasportare bidoni o analoghi carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
- f) disturbare con apparecchi radio e con altri apparecchi per la riproduzione del suono, installati o trasportati nel veicolo;
- g) sbattere le portiere, il cofano, il coperchio del portabagagli o simili;
- h) l'uso non indispensabile e per richiamo di segnalatori acustici.

#### **Art. 22**

#### **Penalità**

Ove non tornano applicabili altre disposizioni, le contravvenzioni alla presente ordinanza sono passibili di una multa da fr. 50.00 a fr. 500.00.

#### **Art. 23**

#### **Provvedimenti**

L'applicazione della presente ordinanza spetta al Municipio, il quale agisce d'ufficio o su denuncia privata.

Resta riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla legislazione speciale cantonale e federale.

#### **Art. 24**

#### **Norme abrogate**

Con la sua entrata in vigore la presente ordinanza abroga quelle:

- del 6.9.96 disciplinante lo sparo di detonatori antiucelli;
- del 31.1.2002 per il divieto d'uso di oggetti pirotecnici e sparo mortaretti o simili;
- del 28.5 1999 concernente il lavoro manuale e l'uso di macchine a motore durante i giorni festivi, e il trasporto e lo spandimento di colaticcio.

#### **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione.

#### **Pubblicazione:**


La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 9 ottobre 2002 al 25 ottobre 2002.

#### **Ricorso:**

È dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco \_\_\_\_\_ Il Segretario: \_\_\_\_\_



P.Mondia \_\_\_\_\_ L.Fontana \_\_\_\_\_